

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014.

Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, l'art. 43;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione civile», pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2009, n. 36;

Visto il decreto del Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2013;

Tenuto conto che la presente direttiva si applica alle dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni e le province autonome intendessero adottare per le dighe di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 15 maggio 2014;

E M A N A

i seguenti indirizzi operativi inerenti l'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.

1. Finalità.

La presente direttiva, emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca indirizzi operativi relativi all'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Inoltre costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle sopracitate.

Tenuto conto della revisione dei criteri di allerta ai sensi dell'art. 43, comma 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presente atto intende:

stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalità di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle;

definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di Protezione civile;

stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il contrasto del rischio idraulico a valle;

individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della



Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli statuti di autonomia.

2. Il Documento di Protezione civile.

2.1. *Aspetti generali e procedurali.* — Il «Documento di Protezione civile» stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di cui alla presente direttiva, le specifiche condizioni per l'attivazione del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio diga») e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione («rischio idraulico a valle»).

Il Documento di Protezione civile, unitamente agli studi sulla propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma 6, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991), costituisce altresì il quadro di riferimento per la redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4, relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga.

Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga:

a) localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali ed utilizzazione della diga;

b) superficie del bacino idrografico direttamente sotteso e allacciato;

c) quota massima di regolazione e di massimo invaso ed eventuale quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione;

d) eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza. A tale riguardo, in sede di provvedimento di limitazione d'invaso, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito DGDighe) o l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio (di seguito *UTD*) stabiliscono la quota autorizzata (quota limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile e in funzione del prevedibile periodo di vigenza della limitazione, la «quota limitata raggiungibile in via straordinaria in caso di piena». Ai medesimi fini, analoga differenziazione è effettuata per i serbatoi in invaso sperimentale, stabilendosi per essi la quota autorizzata (quota sperimentale di regolazione) e la «quota sperimentale raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» (da definirsi tenuto anche conto della regolarità del comportamento dell'impianto nel corso degli invasi sperimentali). La «quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» è altresì stabilita anche per i serbatoi fuori esercizio temporaneo o in costruzione;

e) volume di laminazione proprio del serbatoio, ossia quello compreso tra la quota massima di regolazione e la quota di massimo invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in caso di piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato);

f) eventuali peculiarità costruttive o di esercizio aventi rilievo ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile;

g) presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione dei rispettivi volumi di invaso e di laminazione (invasi che possono avere influenza o essere influenzati dall'invaso cui si riferisce il Documento di Protezione civile);

h) elenco delle regioni e delle province i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegata alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche;

i) elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegata alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; individuazione nell'ambito di tale elenco dei comuni che per posizione rispetto all'invaso e per le caratteristiche delle aree alluvionate necessitano di ricevere le comunicazioni di cui al punto 2.3.4;


j) denominazione degli uffici e delle autorità competenti per l'applicazione del Documento di Protezione civile e indicazione dei tempi e dei modi con cui il gestore informa i medesimi circa l'attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla diga, i livelli d'invaso e le manovre degli scarichi, secondo quanto stabilito ai punti 2.3 e 2.5;

k) indicazione dei modi con cui il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica.

Ai fini dell'obiettivo di riduzione e gestione del rischio idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve altresì contenere:

l) i riferimenti al piano di laminazione di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, ove previsto ed adottato, e/o ad altri provvedimenti disposti dall'autorità competente per la riduzione del rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione statici: quote di limitazione dell'invaso, relativo periodo di vigenza e volume di laminazione conferito al serbatoio; nel caso di piano di laminazione dinamico: sintetica descrizione della procedure stabilite);

m) le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica (di seguito denominata *QAmax*) di cui al punto *B*) della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806;



n) i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» Q_{min} e delle soglie incrementali ΔQ di cui al successivo punto 2.4;

o) in assenza di piano di laminazione o di altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti, la prescrizione generale che le manovre degli organi di scarico siano svolte adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate, contenendone al massimo l'entità, che, a partire dalla fase di preallerta per «rischio diga» e in condizione di piena, non deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente. Per le paratoie ad apertura automatica, le cautele sulla gradualità di apertura devono essere garantite attraverso l'adozione di dispositivi e controlli idonei ad evitare aperture repentine con significative differenze tra incremento della portata in ingresso al serbatoio ed incremento della portata scaricata;

p) l'indicazione espressa di prevalenza, sulle prescrizioni generali di cui al punto precedente, delle disposizioni del piano di laminazione, ove adottato, o di differenti disposizioni emanate dalle autorità competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena significativi, la Protezione civile regionale, ovvero l'Unità di comando e controllo di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «UCC») qualora istituita, sentito il gestore, può disporre manovre degli organi di scarico allo scopo di creare le condizioni per una migliore regolazione dei deflussi in relazione ad eventi alluvionali previsti o in atto. Delle predette disposizioni viene data comunicazione all'UTD, al prefetto, anche per le successive comunicazioni ai prefetti delle province a valle, nonché alle protezioni civili delle regioni a valle.

Ferme restando le disposizioni del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 24, comma 3, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 (di seguito «FCEM»), per ciascuna fase di allerta il Documento di Protezione civile stabilisce, altresì, gli obblighi particolari a carico del gestore e le comunicazioni e gli avvisi da diramare e/o ricevere. Il gestore deve garantire una organizzazione idonea ad assicurare, anche in caso di allertamento od emergenza il rispetto degli obblighi e l'espletamento dei compiti assegnati al gestore medesimo e all'ingegnere designato responsabile della sicurezza (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 507/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e dalla presente direttiva. A tal fine gli incarichi di ingegnere responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti per più dighe a medesimi soggetti, devono risultare compatibili con l'espletamento dei compiti in materia di sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto, con la presenza presso ciascuna diga di uno dei due soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di evento e alle fasi di allerta.

Il Documento di Protezione civile è predisposto dall'UTD, con il concorso dell'autorità idraulica competente per l'alveo di valle, della Protezione civile regionale, nonché del gestore, ed è approvato dal prefetto competente per il territorio in cui ricade la diga.

Il prefetto notifica il Documento di Protezione civile approvato al gestore e ne trasmette copia all'UTD, all'autorità idraulica, alla Protezione civile regionale, al centro funzionale decentrato, alla provincia, al comune nel cui territorio è ubicata la diga ed a quelli dell'elenco di cui alla precedente lettera i) nel territorio di competenza, nonché al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per le dighe il cui alveo a valle, interessato dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda nei territori di più province o regioni, il prefetto provvede alla notifica del Documento di Protezione civile ai prefetti delle altre province eventualmente interessate, per gli analoghi adempimenti nei confronti di province e comuni; la Protezione civile regionale competente per il territorio in cui ricade la diga provvederà alla suddetta notifica nei confronti delle altre protezioni civili regionali coinvolte.

Alle comunicazioni di cui alla presente direttiva nei confronti dell'UCC, qualora la stessa sia istituita, provvede la Protezione civile della regione nel cui territorio è ubicata la diga.

La regione provvede alla diramazione ai gestori degli avvisi di criticità, di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004, emanati dal centro funzionale di riferimento, secondo proprie procedure.

La DGDighe e gli UTD collaborano con i prefetti, con le protezioni civili regionali, con i centri funzionali decentrati, e con il Dipartimento della protezione civile, fornendo il supporto tecnico specialistico per ciascuna delle fasi di allerta, per i conseguenti interventi di Protezione civile e per gli atti di pianificazione, a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi che coinvolgano grandi dighe.

Di seguito si definiscono le fasi di allerta per i due casi di «rischio diga» e «rischio idraulico a valle», fatta salva la possibilità di procedere ad ulteriori specificazioni delle fasi sulla base di:

piano di laminazione di cui alla direttiva 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ove previsto e adottato per l'invaso;


specifiche procedure di allertamento per rischio idraulico adottate per il territorio a valle della diga;

testati modelli idrometeorologici del bacino;

misure ottenute con idonea strumentazione di monitoraggio e di modelli, assentiti dalla DGDighe, relativi al comportamento strutturale e geotecnico dello sbarramento, dei terreni o ammassi rocciosi di fondazione e delle sponde del serbatoio.

2.2. *Definizione delle fasi di allerta relative alla sicurezza delle dighe («rischio diga»).* — Per ciascun impianto di ritenuta, le condizioni per l'attivazione, da parte del gestore, delle fasi di allerta sono differenziate in relazione agli eventi temuti ed allo stato della diga (in esercizio normale, limitato o sperimentale, fuori esercizio, in costruzione).

In particolare, ai fini della gestione in termini di procedure di Protezione civile di eventi di rilievo per la sicurezza dello sbarramento e dell'invaso (c.d. «rischio diga»), sono definite fasi di «Preallerta», «Vigilanza rinforzata», «Pericolo» e «Collasso».



2.2.1. *Preallerta*. — A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticità da parte del centro funzionale decentrato o comunque in tutti i casi che il gestore, sulla base di proprie valutazioni, riterrà significativi per caratteristiche del bacino idrografico e per stato dell'invaso, si verifica una fase di «preallerta», nei seguenti casi:

I. per i serbatoi in esercizio normale, quando l'invaso superi la quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota di massimo vaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie;

II. per i serbatoi in esercizio limitato o sperimentale, quando l'invaso superi la quota autorizzata o comunque quando, per evitare o contenere il superamento della quota autorizzata, si renda necessaria l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie;

III. per i serbatoi in costruzione (con sbarramento già realizzato o in corso di realizzazione e configurazione delle opere tali da comportare la formazione di vaso ovvero in presenza di avandiga) e per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per motivi di sicurezza), quando sia raggiunta una prefissata soglia di preallerta in termini di livello di vaso o di portata in deflusso dalle opere di deviazione provvisoria o dagli scarichi.

Il Documento di Protezione civile può stabilire, per particolari tipologie di sbarramenti, una soglia di portata al sotto della quale non si attiva la fase di preallerta.

Il gestore attiva, altresì, una fase di preallerta in caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessità di effettuazione degli specifici controlli secondo la procedura stabilita dai FFCM o, in via generale, dalla DGDighe.

2.2.2. *Vigilanza rinforzata*. — Il gestore attiva la fase di «vigilanza rinforzata» nei seguenti casi:

quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;

in caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde;

per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile;

al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto per l'esercizio delle opere di ritenuta, in occasioni di apporti idrici che facciano temere o presumere:

I. nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di massimo vaso, quale indicata nel FCEM;

II. nei serbatoi in vaso limitato o sperimentale, il superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena;

III. per i serbatoi in costruzione e per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per i quali ricorrano le condizioni indicate per la fase di preallerta), il superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena;

in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi co;sequenze, anche potenziali, sulla sicurezza della diga.

Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, il Documento di Protezione civile può individuare nel superamento di un prefissato valore di livello di vaso e/o della portata complessivamente scaricata e derivata la soglia di attivazione dei casi I, II e III. In linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, detto valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel FCEM o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo vaso.

2.2.3. *Pericolo*. — Il gestore attiva la fase di «pericolo» nei seguenti casi:

quando il livello d'acqua nel serbatoio superi le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2 («Vigilanza rinforzata»), punti I, II, III;

in caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di vaso;

quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente;

in caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'vaso.

2.2.4. *Collasso*. — Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.



La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.

2.3. *Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di allerta per «rischio diga».* — L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.2 è annotata sul registro della diga di cui al FCEM e comporta, da parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale.

2.3.1. *Preallerta.* — Nella fase di preallerta conseguente ad afflussi idrici al serbatoio, il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto.

Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predispone, in termini organizzativi a gestire le eventuali successive fasi di allerta e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare.

Il Documento di Protezione civile può stabilire una soglia di portata scaricata al di sotto della quale non è previsto l'obbligo della comunicazione di cui sopra.

Nella fase di preallerta conseguente a sisma, il gestore avvia con immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal FCEM, o disposta in via generale dalla DGDighe, e ne comunica gli esiti alla DGDighe/UTD sulla base delle valutazioni tecniche dell'ingegnere responsabile. In ogni caso l'ingegnere responsabile, nelle more della conclusione della procedura citata, comunica con immediatezza alla DGDighe/UTD l'assenza di anomalie o di danni immediatamente rilevabili o, se del caso, attiva le fasi successive. La DGDighe/UTD danno comunicazione degli esiti dei controlli al Dipartimento della protezione civile, alla Protezione civile regionale e alla prefettura-UTG.

2.3.2. *Vigilanza rinforzata.* — Al verificarsi della fase di vigilanza rinforzata, il gestore avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase la DGDighe/UTD, il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, nonché l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione.

Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata per sisma, il gestore estende la comunicazione di cui sopra al Dipartimento della protezione civile, informando sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti.

Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di:

garantire il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la diga ove necessario o comunque nei casi previsti dal Documento di Protezione civile;

assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato;

in caso di evento di piena aprire gli scarichi quando necessario per non superare le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2, punti I, II, III;

attuare gli altri provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto;

tenere informate le amministrazioni destinatarie della comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare;

comunicare il rientro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta.

La Protezione civile regionale garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare, secondo le proprie procedure, gli enti locali del territorio regionale interessati dall'evento, ai fini dell'eventuale attivazione dei relativi piani di emergenza.

Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso sin da questa fase, le azioni di coordinamento e informative, rispettivamente, con le prefetture-UTG e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni, previste dal successivo punto 2.3.3.


Il gestore comunica il rientro della suddetta fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza ordinaria.

2.3.3. *Pericolo.* — Al verificarsi della fase di pericolo, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati la DGDighe/UTD, il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, l'autorità idraulica ed il Dipartimento della protezione civile circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, e mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; ha altresì l'obbligo di garantire l'intervento presso la diga dell'ingegnere responsabile della sicurezza.

La Protezione civile regionale allerta, secondo le proprie procedure, i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 e gli enti locali del territorio regionale, interessati dall'evento ai fini dell'attivazione dei relativi piani di emergenza, e garantisce il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena».

Il prefetto, sentito l'UTD e d'intesa con la Protezione civile regionale, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo punto 4 e informa, ove necessario, i prefetti competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni.

Per le dighe il cui alveo a valle, significativamente interessato dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda ai territori di più regioni, la Protezione civile regionale informa le protezioni civili delle regioni interessate a valle.



Il gestore comunica il rientro della suddetta fase che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di vigilanza ordinaria. Al termine dell'evento il gestore è tenuto a presentare all'UTD ed alla Protezione civile regionale una relazione a firma dell'ingegnere responsabile su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati.

2.3.4. Collasso diga. — Al verificarsi della fase di collasso, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, provvede immediatamente ad informare il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), la Protezione civile regionale, la DGDighe/UTD, i sindaci dei comuni individuati tra quelli presenti nell'elenco di cui alla lettera *i*) del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile ai fini dell'applicazione della presente fase, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i prefetti competenti per i territori di valle ove interessati dai fenomeni.

Il prefetto della provincia in cui è ubicata la diga assume, coordinandosi con il Presidente della regione, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e in raccordo con la provincia, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo punto 4, in coordinamento con la Protezione civile regionale, con i prefetti delle province di valle eventualmente interessate dall'evento e con il Dipartimento della protezione civile.

Restano ferme le attribuzioni di legge in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*) della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Protezione civile regionale fornisce continui aggiornamenti alle protezioni civili delle altre regioni a valle della diga, che provvedono a dare immediata informazione ai prefetti e agli enti locali dei territori interessati, per l'attivazione delle misure previste dai relativi piani d'emergenza.

2.4. Definizione della fase di allerta relativa al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe («rischio idraulico a valle»). — Ferme restando le cautele, le prescrizioni e le disposizioni di cui al punto 2.1, lettere *n*) e *o*), in generale, per ogni manovra degli organi di scarico che comporti fuoriuscite d'acqua di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il gestore deve darne comunicazione, con adeguato preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni di cui al punto 2.5.

Ai fini della gestione degli scarichi dalla diga in termini di procedure di Protezione civile o servizio di piena (c.d. «rischio idraulico a valle»), sono definite una fase di preallerta e una fase di allerta, che comportano, per quanto applicabili, le stesse procedure previste rispettivamente per la fase di preallerta e per la fase di vigilanza rinforzata di cui a punti 2.3.1 e 2.3.2, come integrate al punto 2.5, finalizzate, in questo caso, al monitoraggio delle portate e della propagazione dell'onda di piena nel corso d'acqua a valle dell'invaso e, se del caso, all'attivazione dei piani di emergenza.

In caso di adozione del piano di laminazione ai sensi della Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni la definizione delle fasi di allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe è stabilita nel piano di laminazione stesso, che integra il Documento di Protezione civile.

In assenza di piano di laminazione, l'autorità idraulica competente per il territorio di valle, con il supporto del centro funzionale decentrato, in coerenza con gli atti di pianificazione di bacino per rischio idraulico, convalida il valore, determinato dal gestore, della portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica - Q_{Amax} e definisce un valore di portata Q_{min} quale «soglia di attenzione scarico diga», tenuto conto della Q_{Amax} e delle criticità dell'alveo di valle. Tale portata Q_{min} costituisce indicatore dell'approssimarsi o manifestarsi di prefigurati scenari d'evento (quali ad esempio esondazioni localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici, presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.) ed è determinato in base alle situazioni che potrebbero insistere sull'asta idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo conto dell'apporto, in termini di portata, generabile dal bacino imbrifero a valle della diga. In maniera analoga sono definite le soglie incrementali ΔQ al raggiungimento delle quali il gestore è tenuto ad ulteriori comunicazioni, secondo quanto stabilito nel paragrafo successivo.

In funzione del bacino idrografico e sulla base delle caratteristiche della diga e dell'invaso, possono essere definiti più valori della soglia di attenzione della portata che corrispondono ad azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta.


Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica, secondo quanto indicato al punto 2.1, lettera *j*). In caso di evento di piena, previsto o in atto, il gestore provvede comunque ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione idrometeorologica.

In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il gestore attiva una fase di «preallerta per rischio idraulico» in previsione o comunque all'inizio delle operazioni di scarico, se effettuate tramite apertura di paratoie a comando volontario o automatico, indipendentemente dal valore della portata.

Il gestore attiva la fase di «allerta per rischio idraulico» quando le portate complessivamente scaricate dalla diga, inclusi gli scarichi a soglia libera e le portate turbinate (se rilevanti per entità e luogo di restituzione), superano il valore Q_{min}.

2.5. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di preallerta e allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe. — L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.4 è annotata sul registro della diga e comporta, da parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale.

Al verificarsi della fase di preallerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa tempestivamente la Protezione civile regionale, l'autorità idraulica e l'UTD dell'attivazione della fase e fornisce informazioni in merito al livello di invasivo attuale, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi e la portata che si prevede di scaricare o scaricata.



Il Documento di Protezione civile può stabilire una soglia minima di portata al di sotto della quale non è previsto l'obbligo della comunicazione di cui sopra.

Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predisponde, in termini organizzativi, a gestire le eventuali successive fasi di allerta per «rischio idraulico a valle» e/o per «rischio diga» e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso, delle portate scaricate e l'ora presumibile del raggiungimento della portata Q_{min} .

Al verificarsi della fase di allerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa dell'attivazione della fase l'autorità idraulica competente per l'alveo a valle, la Protezione civile regionale, il prefetto, nonché l'UTD, comunicando il superamento del valore Q_{min} e, successivamente, l'eventuale raggiungimento delle soglie incrementali ΔQ unitamente alle informazioni previste per la fase precedente. In tale fase il gestore è tenuto ad osservare, per quanto applicabili, gli obblighi previsti per la fase di vigilanza rinforzata per «rischio diga».

In caso di definizione di più valori soglia, corrispondenti ad azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta, il Documento di Protezione civile specifica le ulteriori comunicazioni eventualmente necessarie.

Le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni valutano le informazioni fornite dal gestore nell'ambito delle proprie procedure.

La Protezione civile regionale, secondo le proprie procedure, garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare le province ed i comuni dell'elenco di cui alla lettera *i*) del paragrafo 2.1 interessati dall'evento nel territorio regionale ai fini dell'eventuale attivazione dei piani di emergenza provinciali e comunali. Il prefetto vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa.

Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso, le azioni di coordinamento con i prefetti e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni.

Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di cui al paragrafo 2.2 o comunque in caso di contemporaneità tra le fasi per «rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga», si applicano le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate secondo il presente punto.

Nel caso in cui la situazione non evolva verso condizioni di cui al paragrafo 2.2, il gestore comunica il rientro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata.

In assenza di evento di piena, previsto o in atto, secondo quanto previsto dai FCEM e dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 (lettera *B*), ultimo comma), il gestore è tenuto a non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio, la massima portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica Q_{Amax} .

Ai fini delle comunicazioni si applicano le procedure di cui ai punti precedenti; il Documento di Protezione civile stabilisce una soglia minima di portata al di sotto della quale non è previsto l'obbligo di comunicazione.

L'effettuazione di prove di scarico e deflusso dalle dighe, anche ricadenti in territorio transfrontaliero, necessarie per motivi di pubblico interesse (ad es.: per la verifica di tratti d'alveo critici a valle delle dighe stesse ovvero per la definizione di valori di soglia delle portate o per la taratura di modellistiche idrauliche o per prove di svaso od in generale ai fini pianificatori), è autorizzata dal prefetto competente per il territorio interessato idraulicamente dalla prova, previo parere vincolante della regione, per gli aspetti di Protezione civile e ambientali, dell'autorità idraulica e della DGDighe, che definiscono anche le misure di tutela necessarie.

Per le esercitazioni di Protezione civile comportanti rilasci dalle dighe resta fermo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della protezione civile DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

Restano altresì fermi:

le responsabilità del gestore in merito alla legittimità delle manovre degli scarichi;

l'applicazione del Progetto di gestione dell'invaso alle manovre degli organi di scarico profondi da esso disciplinate in base all'art. 114, del decreto legislativo n. 152/2006 e relativa regolamentazione attuativa; restano escluse dalla disciplina del progetto di gestione le manovre indicate all'art. 7 del decreto ministeriale Ambiente 30 giugno 2004;

gli obblighi per il gestore stabiliti dal FCEM riguardanti in particolare l'attivazione del dispositivo di segnalazione acustica e i cartelli monitori;


l'obbligo per il gestore di preavviso nei confronti dell'autorità idraulica circa l'effettuazione delle manovre di controllo previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959.

3. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati.

Nel Documento di Protezione civile devono essere indicate le modalità di comunicazione nelle diverse fasi di allerta, con preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in allertamento o emergenza dei soggetti e delle amministrazioni coinvolti.

A tal fine, i soggetti e le amministrazioni di seguito indicati sono tenuti a conservare apposita rubrica contenente il nominativo, i numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e gli indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni dell'elenco, dei quali deve essere sempre garantita la reperibilità e la possibilità di attivazione per l'intera durata delle fasi di allerta:

- gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto;
- prefetto;
- Protezione civile regionale;
- centro funzionale decentrato;
- autorità idraulica competente/i per l'alveo di valle;



Ufficio tecnico per le dighe del M.I.T.;

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del M.I.T.;

Dipartimento della protezione civile (sala situazioni Italia e centro funzionale centrale);

sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera *i*) del paragrafo 2.1 ai fini delle comunicazioni di cui al punto 2.3.4.

La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono le funzioni di raccordo, anche in termini di comunicazioni, con le province e con i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera *i*) del paragrafo 2.1 i cui territori sono interessati dagli scenari di rischio previsti dal Documento di Protezione civile anche ai fini dell'attivazione dei piani di emergenza nei casi da questi contemplati o comunque delle misure di salvaguardia della pubblica incolumità che si rendessero necessarie in conseguenza del sistema di allertamento previsto dalla presente direttiva. Resta fermo che all'allertamento degli enti locali provvede la Protezione civile regionale, ad eccezione del caso previsto al punto 2.3.4 «Collasso», per il quale immediata informativa ai sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera *i*) del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile è garantita anche direttamente dal gestore.

In caso di assetti particolari dei confini amministrativi a valle delle dighe, il Documento di Protezione civile specifica che alcuni degli allertamenti ordinariamente previsti «in serie», abbiano luogo in «parallelo» a carico del gestore (es. prefetture-UTG a valle in caso di alveo di valle delimitante il confine tra due province o in caso di confine provinciale poco a valle della diga).

Ciascun soggetto sopra elencato è tenuto a comunicare tempestivamente agli altri soggetti eventuali variazioni dei dati di reperibilità. A tal fine la DGDighe promuove la costituzione di una rubrica informatizzata, consultabile e aggiornabile dai soggetti interessati, in modalità telematica.

Per le comunicazioni riguardati più uffici destinatari appartenenti alla stessa Amministrazione (es.: Protezione civile regione e CFD; DGDighe e UTD), è opportuno che il Documento di Protezione civile unifichi, per quanto possibile, il recapito riferimento.

Per una più rapida diffusione delle informazioni volte alla regolazione dei deflussi a valle delle dighe, i gestori devono adottare le misure necessarie affinché i dati idrologici-idraulici (dati di monitoraggio del livello di invaso e delle portate scaricate) siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, a mezzo contatti telematici, alle protezioni civili regionali/CFD e alla DGDighe.

La DGDighe promuove, altresì, sulla base degli studi e dei dati informativi che i gestori sono tenuti a presentare in applicazione della circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, l'aggiornamento ove necessario, la digitalizzazione, nonché la messa a disposizione anche telematica, alle amministrazioni deputate alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree soggette ad allagamento in caso di piene artificiali connesse a manovre degli organi di scarico ed in conseguenza di ipotetico collasso dello sbarramento.

4. Pianificazione e gestione dell'emergenza.

Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo con le prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva un piano di emergenza su base regionale (PED), per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

Nella predisposizione dei PED, collaborano con la regione e le prefetture-UTG, secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione amministrativa i comuni di cui all'elenco della lettera *i*) del paragrafo 2.1 e le province.

Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta pianificazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza.

Nel caso l'onda di piena possa interessare i territori di altre regioni, è la regione sul cui territorio è ubicata la diga a fornire alle altre amministrazioni regionali interessate le informazioni necessarie alla predisposizione e approvazione dei PED nei territori di competenza.

Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi dell'art. 108, del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di pianificazione d'emergenza degli enti locali, i PED devono considerare quanto previsto nei Documenti di Protezione civile di ciascuna diga e nei piani di laminazione, ove adottati, e devono riportare:


gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate dall'onda di piena, originata sia da manovre degli organi di scarico sia dal collasso della diga;

le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, mediante l'allertamento, l'allarme, le misure di salvaguardia anche preventive, l'assistenza ed il soccorso della popolazione;

il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento con l'individuazione dei soggetti interessati per il raggiungimento di tale obiettivo e l'organizzazione dei centri operativi; prevede altresì specifiche attivazioni organizzate in fasi operative connesse alle fasi di allerta — a loro volta correlate ai livelli di allertamento per rischio idraulico stabiliti dalle Direttive regionali — previste nei menzionati Documenti di Protezione civile.

I PED e le procedure di raccordo tra i differenti ambiti provinciali e regionali sono parte integrante delle pianificazioni provinciali e, ove predisposta, della pianificazione regionale di Protezione civile, di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012.

I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 15 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, una sezione dedicata alle specifiche misure — organizzate per fasi di allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED — di allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla propagazione della citata onda di



piena. Tale attività si svolge con il supporto della prefettura-UTG, della provincia e della regione, sulla base dello specifico PED e degli indirizzi regionali. Nelle more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del piano di emergenza comunale o intercomunale. A tal fine gli enti competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti idrografici ed uffici tecnici per le dighe) forniscono ai comuni tutte le informazioni utili relativamente ai dati sulla pericolosità e sul rischio per la definizione dello scenario di riferimento, anche in relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed ai piani di laminazione, ove adottati. Particolare cura dovrà essere posta relativamente alla previsione di adeguate iniziative di informazione alla popolazione sul rischio e sulle norme di comportamento da seguire prima, durante e dopo l'evento.

Fatte salve le attribuzioni in termini di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 15, comma 1 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di eventi che richiedano l'impiego di mezzi e risorse straordinarie ai sensi dell'art. 2, lettera c) della medesima legge n. 225/1992, e in particolare in caso di eventi emergenziali suscettibili di interessare il territorio di più regioni, il Dipartimento della Protezione civile e le regioni interessate attuano il modello organizzativo per l'intervento del livello nazionale a supporto e integrazione della risposta locale di Protezione civile, secondo quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2009.

A tal fine, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i PED predisposti per le dighe insistenti sul proprio territorio.

I piani di emergenza realizzati devono essere verificati tramite periodiche esercitazioni di Protezione civile, secondo quanto previsto dalla «circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di Protezione civile» prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

Le disposizioni di cui al presente punto costituiscono altresì riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle dighe di competenza regionale di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998.

5. Disposizioni transitorie e finali.

La presente direttiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sostituisce la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integra altresì le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente direttiva, la Direzione generale per le dighe definisce, d'intesa con le regioni, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, un programma di aggiornamento, coordinato a livello regionale, dei documenti di Protezione civile già approvati, che devono essere modificati ed integrati secondo i criteri e le disposizioni ivi contenute.

Fino alla modifica del Documento di Protezione civile, restano ferme:

le disposizioni contenute nei documenti protezione civile già approvati, ad eccezione dell'obbligo di estendere anche alla Protezione civile regionale le comunicazioni da essi disciplinate, che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore della presente direttiva;

le procedure riguardanti le attività di contrasto del rischio idraulico per i territori a valle delle dighe già adottate dalle competenti autorità, le quali adeguano, se del caso, tali procedure ai presenti criteri.

Per le dighe ubicate in Stato estero confinante ed inducenti rischio idraulico per i territori italiani, la Protezione civile regionale competente per i territori di valle, in raccordo con la DG Dighe, il prefetto o i prefetti competenti per i territori di valle e la delegazione italiana della Commissione binazionale eventualmente istituita in base a specifico accordo tra gli Stati, promuove la definizione e l'adozione, secondo gli ordinamenti applicabili, di documenti aventi contenuti ed obiettivi analoghi al Documento di Protezione civile. Per dette dighe devono essere definiti, per i territori italiani di valle, i piani di emergenza di cui al punto 4.

All'attuazione delle presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 8 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne - Prev. n. 2648

14A08499

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2014.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 89, 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

